



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

# NOTIZIARIO PER LE IMPRESE

NOTIZIE, CREDITI, GREEN PASS,  
CONTABILITÀ, AMMINISTRAZIONE,  
AGEVOLAZIONI, BONUS, BANDI,  
SCADENZE E MOLTO ALTRO.

**EDIZIONE DI NOVEMBRE 2021**

**LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI**



## NOTIZIE UTILI PER LE IMPRESE – NOVEMBRE 2021



### IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



### APPROFONDIMENTI

- [Modalità di verifica del Green Pass](#)
- [Decreto fiscale](#)
- [Credito d'imposta investimenti in beni strumentali](#)

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5



### AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Import dal Regno Unito con regime speciale doganale](#)

Pag. 6



### NON SOLO IMPRESA

- [Verifica dei debiti fino a € 5.000,00 annullabili](#)
- [Bonus terme](#)
- [Tassi di usura](#)

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9



### AGEVOLAZIONI

- [Bando Marchi+ 2021 per registrazione di marchi](#)

Pag. 10



### SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di novembre 2021](#)

Pag. 11

### Comunicazioni

- **EMERGENZA CORONA VIRUS:** invitiamo i signori Clienti a recarsi presso il nostro Studio solo in caso di stretta necessità e preferibilmente previo appuntamento, ricordando che possono essere utilizzati mezzi di comunicazione quale la posta elettronica ed i collegamenti da remoto attraverso diverse piattaforme quali Skype, Zoom ecc.
- **RICORDIAMO** di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le amministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.
- **SPID:** per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il rilascio dello SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.


**IN EVIDENZA**
**Notizie in sintesi**
**LIMITE  
PAGAMENTI  
IN CONTANTI**

- Dal **1.01.2022**, la soglia non raggiungibile dei pagamenti in contanti si abbasserà da **€ 2.000 a € 1.000**. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di detta soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle regole.

**CODICE  
DESTINATARIO  
PER FATTURAZIONE  
ELETTRONICA  
CON SAN MARINO**

- L'Agenzia delle Entrate ha definito il codice destinatario per le fatture elettroniche con San Marino (**2R4GT08**).
- Inoltre, è stato precisato che il meccanismo del reverse charge sulle fatture elettroniche, emesse da fornitori di San Marino senza addebito dell'iva, deve essere applicato in base all'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, una volta visualizzato il documento reso disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi".

**MANCATA  
TRASMISSIONE  
DEI CORRISPETTIVI  
TELEMATICI**

- L'Agenzia delle Entrate ha individuato nella valutazione sull'effettiva gravità nella condotta un elemento da considerare per modulare la sanzione applicabile, fino a escludere il carico sanzionatorio, per mancata o errata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici in caso di accertamento della buona fede del contribuente anche senza ravvedimento operoso.

**CONSAPEVOLEZZA  
DELLA FRODE  
DEL FORNITORE  
CON L'ORDINARIA  
DILIGENZA**

- La Cassazione afferma che, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, occorre la consapevolezza dell'utilizzatore della frode commessa dal fornitore. Da ciò consegue che, trattandosi di un reato di pericolo, a prescindere dall'effettiva evasione fiscale, è sufficiente anche il dolo eventuale. Occorre cioè che il contribuente dimostri che, adottando l'ordinaria diligenza, non sapeva e non avrebbe potuto sapere degli illeciti commessi dal fornitore.

**SUBENTRO  
NEL CONTRATTO  
DI AFFITTO**

- Secondo l'Agenzia delle Entrate, in caso di subentro nel contratto di affitto (anche per un fallimento), l'unico adempimento necessario è quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate la successione nella posizione del conduttore o del locatore con il modello RLI. Non è quindi necessario versare alcuna imposta.

**VERSAMENTI  
IN CONTANTI  
E RICAVI IN NERO**

- La Commissione tributaria provinciale di Torino ha affermato che si possono presumere ricavi in nero nel caso in cui siano pagati i fornitori in contanti, senza provare che tali somme siano state prelevate dal conto corrente su cui risultano incassati i ricavi contabilizzati.

**CREDITO D'IMPOSTA  
BENI STRUMENTALI  
IN COMODATO**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi anche se sono concessi in comodato d'uso gratuito a soggetti terzi, purché il comodante dimostri di trarre utilità dalla stipula di un contratto a titolo gratuito.

**DISTRUZIONE  
BENI AZIENDALI**

- La Cassazione ha affermato che la legittima distruzione dei beni aziendali può avvenire con la consegna a soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti. La dimostrazione della distruzione dovrà risultare dal formulario di identificazione adeguatamente compilato.

**SOCIETÀ DI COMODO  
SENZA OBBLIGO  
DI INTERPELLO**

- Per la disapplicazione del regime sulle società di comodo non è obbligatoria la presentazione dell'interpello, né l'eventuale risposta negativa non impugnata può costituire la cristallizzazione della posizione.
- È possibile, infatti, dimostrare in giudizio le circostanze che hanno reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi senza che possa operare alcuna limitazione di sorta.

**BONUS  
FACCIAE**

- La possibile mancata proroga del bonus facciate sta mettendo gli operatori in difficoltà, soprattutto considerando che i tempi per l'organizzazione e l'attuazione dei lavori si sono rivelati più lunghi di quanto inizialmente ipotizzato. Per i privati la soluzione è anticipare i pagamenti ma serve attenzione alle tutele. Per le imprese, invece, vi è l'ostacolo della "competenza".
- Anticipare finanziariamente lavori non eseguiti non è, però, operazione priva di problematiche. Occorre avere la certezza che questi ultimi siano poi effettivamente realizzati e che non sorgano contestazioni sulla loro esecuzione. Le soluzioni passano dalla previsione di garanzie contrattuali e, talvolta, dal ricorso ad apposite protezioni assicurative, il cui costo (pur non detraibile) è giustificato dal rischio che si intende evitare.

**RIFINANZIAMENTO  
NUOVA SABATINI**

- Con la L. 143/2021, di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, è stata ulteriormente finanziata l'agevolazione Nuova Sabatini con ulteriori € 300 milioni.

**BANDI SIMEST**

- Dal 28.10.2021 possono essere presentate le domande per accedere al Fondo 294 per l'internazionalizzazione delle imprese, gestito da Simest. Le imprese possono scegliere tra 3 misure: transizione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese con vocazione internazionale; partecipazione di Pmi a fiere e mostre internazionali; sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri. L'agevolazione prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.


**APPROFONDIMENTO**

## Modalità di verifica del Green Pass

*A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Il datore di lavoro è quindi tenuto a verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni.*

**APP "C19"**

- Le verifiche sono effettuate attraverso l'utilizzo dell'App del Ministero della Salute "**Verifica C19**", scaricabile per smartphone Android e iOS.
- Con tale applicazione, immediatamente pronta all'uso dopo il download, sfruttando la fotocamera, l'incaricato al controllo scansionerà il QR Code del Green Pass.
- A questo punto l'App verificherà (anche offline) che la chiave pubblica di firma del certificato scansionato sia tra quelle valide: per questo, l'App necessita di almeno una connessione al giorno, per aggiornare le chiavi.
- Sarà, comunque, sempre possibile esibire il Green Pass anche in forma cartacea, purché il codice QR sia leggibile.

**PORTALE  
"GREENPASS 50+"**

L'Inps ha fornito il nuovo servizio, previsto per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, pubblicato sul proprio Portale istituzionale, denominato "Greenpass50+", che interroga la PN-DGC come intermediario e consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all'elenco di codici fiscali dei propri dipendenti.

**PRIVACY**

- **Le aziende non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell'interessato:** l'unico soggetto deputato alla conservazione è, infatti, il Ministro della Salute in qualità di titolare del trattamento.
- Rispetto a tutto ciò, anche il Garante della Privacy ha affermato che "tale App consente al verificatore di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l'emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica.
- Tale App effettua le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell'eventuale presenza dell'identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo".
- Come ha chiarito il Ministero dell'Interno, inoltre, **non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19:** tale attività è infatti rimessa ai verificatori nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

**CONSEGUENZE  
DELLA  
MANCATA  
ESIBIZIONE**

- I lavoratori che comunichino di non possedere il Green Pass o che ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno **immediatamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021**, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro: durante tale periodo **non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.**
- Non vi possono essere ulteriori conseguenze in tali casi, poiché **la norma esclude**, in ogni caso:
  - **conseguenze disciplinari;**
  - **licenziamento**, essendo prevista la conservazione del posto di lavoro.

**SOSTITUZIONE  
DEL  
DIPENDENTE**

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, **dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore può procedere con una sospensione del lavoratore** per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro per sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni - rinnovabili una sola volta - e non oltre il 31.12.2021.



Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Si riassumono i principali aspetti contenuti nel documento.

SICUREZZA SUL LAVORO	
<b>Lavoro nero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: <b>10%</b> e non più <b>20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro.</b></li> <li><b>Non è più richiesta alcuna “recidiva”</b> ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.</li> <li>La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede, altresì, l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.</li> </ul>
<b>Violazione norme sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui siano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la <b>sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.</b></li> <li>Per riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.</li> </ul>
<b>Controlli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono estese le competenze di coordinamento all'INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.</li> <li>All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un aumento dell'organico e un investimento in tecnologie nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.</li> <li>Previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> </ul>
<b>Rafforzamento SINP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È rafforzata la banca dati dell'Inail, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.</li> <li>L'Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.</li> </ul>
FISCO	
<b>Proroghe per emergenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30.11.2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28.02 al 31.07.2021;</li> <li>è prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1.09 al 31.12.2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito;</li> <li>per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione, è esteso da 10 a 18 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Agevolazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura.</li> <li>Inoltre, sono previste semplificazioni della disciplina della <i>patent box</i>.</li> </ul>
ALTRE NORME	
<b>Ecobonus auto elettriche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È rifinanziato nell'anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.</li> </ul>
<b>Quarantena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell'equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.</li> </ul>
<b>Congedi parentali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.</li> </ul>
<b>Alitalia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.</li> </ul>
<b>Cassa integrazione Covid-19</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il decreto, inoltre, ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza Covid-19.</li> </ul>
<b>Reddito di cittadinanza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A fronte dell'andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, nuove risorse per il reddito di cittadinanza.</li> </ul>



## Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

Con la [circolare n. 9/E/2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d'imposta per acquisto di beni strumentali disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021/ 30.06.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022/ 30.06.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022	Beneficiari	Utilizzo	Adempimenti
<b>Beni materiali non 4.0</b>	10% per investimenti fino a € 2 milioni (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile).	6% per investimenti fino a € 2 milioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese</li> <li>• Esercenti arti e professioni</li> </ul>	3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Unica quota annuale per investimenti 2021.</div>	Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni.
<b>Beni immateriali non 4.0</b>	10% per investimenti fino a € 1 milione (15% per Investimenti propedeutici al lavoro agile).	6% per investimenti fino a € 1 milione.		3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Unica quota annuale per investimenti 2021.</div>	
<b>Beni materiali 4.0</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Allegato A L. 232/2016</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% per investimenti fino a € 2,5 milioni.</li> <li>• 30% per Investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni.</li> <li>• 10% per Investimenti compresi tra € 10 e 20 milioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni.</li> <li>• 20% per investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni.</li> <li>• 10% per Investimenti compresi tra € 10 e € 20 milioni.</li> </ul>	Imprese	3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno dell'interconnessione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni.</li> <li>• Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo &lt; € 300.000).</li> </ul>
<b>Beni immateriali 4.0</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Allegato B L. 232/2016</div>	20% per investimenti fino a € 1 milione.				



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

**Import dal Regno Unito con regime speciale doganale**

Le operazioni di acquisto dal Regno Unito sono trattate come importazioni, a partire dal 1.01.2021. Alcuni operatori internazionali utilizzano un **regime speciale doganale denominato "42"** con sospensione dell'Iva all'atto dell'importazione in un altro Paese comunitario e assolvimento dell'imposta nel Paese di destinazione.

Questa operazione permette agli operatori doganali di non anticipare l'Iva sull'importazione a condizione che il regime emerga chiaramente dai documenti che giustificano l'operazione.

**REGIME  
DOGANALE  
42**

Vincolando le merci a tale regime l'importatore beneficia della **sospensione del pagamento dell'Iva all'atto dell'importazione**, a condizione che le merci siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro dove l'imposta sarà assolta.

La sospensione è concessa in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro.

Il regime è indicato con il **codice 42** nella **casella 37** del documento doganale (DAU).

In base alla nota 3540/RU/2014 **non è dovuta la prestazione di garanzia** all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere trasferite in altro Stato membro.

**IMPORTAZIONE  
CON IVA  
SOSPESA**

Il pagamento dell'imposta in importazione è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione Europea eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2.07.1993 e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

Per fruire di questa sospensione l'importatore fornisce il proprio numero di partita Iva, il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in altro Stato membro, nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

**COMPILAZIONE  
DELLA  
DICHIARAZIONE  
DOGANALE**

• Pertanto, per potersi avvalere del beneficio fiscale della sospensione del pagamento dell'Iva all'atto dell'importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro, l'importatore dovrà **obbligatoriamente indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale**:

- il **numero di partita Iva** a esso attribuito nello Stato membro di importazione preceduto dal codice certificato **Y040** o il numero di partita Iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice **Y042**;
- il **numero di identificazione Iva del cessionario debitore d'imposta** stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice **Y041**.

L'importatore e l'acquirente cui i beni sono ceduti **dovranno risultare presenti nell'archivio VIES** (VAT Information Exchange System), che costituisce presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi Iva ai fini degli scambi intracomunitari.



**NON SOLO IMPRESA**

**Verifica dei debiti fino a € 5.000,00 annullabili**

Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. "Sostegni") ha previsto l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della "Rottamazione-ter" o "Saldo e stralcio". Possono accedere al beneficio le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000. Con il D.M. 14.07.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.08.2021, è stata data attuazione a tali previsioni normative, mentre con la circolare n. 11/E/2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine al perimetro applicativo della norma.

**Tavola**

**Procedura di verifica**

**Dati**

- Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente:
  - di verificare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni possono essere interessati dall'annullamento automatico;
  - in caso affermativo, di generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall'annullamento automatico.

1. Schermata di verifica: inserire il Codice fiscale (del contribuente), il numero comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione e la data comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2. Qualora la definizione agevolata risulti interessata dall'annullamento automatico, è restituita un'informativa con le diverse opzioni per il contribuente.

- omissis -





## Bonus terme

*Il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato attuazione al nuovo incentivo finalizzato a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.*

*Il Bonus terme è un'agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.*

*Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di € 200,00. L'incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell'avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all'esaurimento delle risorse stanziare.*

### BONUS

- Il bonus **copre fino al 100% del servizio acquistato**, con un **valore massimo di € 200,00**.
- L'eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

### REQUISITI DEL BONUS

- Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.
- Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
- Il buono non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

### BENEFICIARI

- L'incentivo per l'acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.
- Ciascun cittadino potrà usufruire di **un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di € 200,00**.

### SERVIZI TERMALI

Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta.

- La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l'attestato di prenotazione.
- **La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione**; i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine.
- Per "servizi termali" si intendono le prestazioni termali incluse quelle di wellness e beauty erogate da un istituto termale accreditato.
- **Il soggetto accreditato è colui che:**
  - opera nel settore termale e delle acque minerali curative;
  - è iscritto nel Registro delle Imprese con **codice Ateco 2007 96.04.20** "Stabilimenti termali";
  - si è pre-registrato alla piattaforma on line che sarà aperta da Invitalia dal 28.10.2021.

### RICHIESTA

I cittadini possono richiedere il bonus a partire **dall'8.11.2021**, rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato e puntualmente aggiornato sul sito del Mise e sulla sezione dedicata del sito Invitalia, soggetto gestore della misura.



## Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.10.2021 e il 31.12.2021**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,33	16,9125
	Oltre € 5.000,00	7,77	13,7125
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	14,99	22,7375
	Oltre € 1.500,00	14,47	22,0875
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	6,88	12,6000
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	4,96	10,2000
	Oltre € 200.000,00	2,97	7,7125
Credito personale		9,47	15,8375
Credito finalizzato		9,10	15,3750
Factoring	Fino a € 50.000,00	3,64	8,5500
	Oltre € 50.000,00	2,33	6,9125
Leasing immobiliare	A tasso fisso	3,19	7,9875
	A tasso variabile	3,00	7,7500
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	7,50	13,3750
	Oltre € 25.000,00	6,31	11,8875
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	8,14	14,1750
	Oltre € 25.000,00	4,87	10,0875
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	1,94	6,4250
	A tasso variabile	2,18	6,7250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	11,11	17,8875
	Oltre € 15.000,00	7,19	12,9875
Credito revolving		15,90	23,8750
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,28	18,1000
Altri finanziamenti		10,25	16,81625

### Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.


**AGEVOLAZIONI**

## [Bando Marchi+ 2021 per registrazione di marchi](#)

I diritti di Proprietà Industriale costituiscono un importante asset aziendale da tutelare e valorizzare. Il Bando Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero attraverso due misure agevolative:

- **misura A**, agevolazione per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), attraverso l'acquisto di servizi specialistici;
- **misura B**, agevolazione per favorire la registrazione dei marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale attraverso l'acquisto di servizi specialistici).

Per la misura le risorse disponibili ammontano a € 3 milioni.

È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo per la misura A di € 6.000,00, per la misura B di € 8.000,00. Complessivamente può essere riconosciuto un importo massimo per impresa del valore di € 20.000,00.

<b>BENEFICIARI</b>	<b>Soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- sede legale ed operativa in Italia;</li> <li>- regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese;</li> <li>- non soggette a procedure concorsuali;</li> <li>- titolari del marchio oggetto della domanda di agevolazione.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Requisiti misura A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avere effettuato, a decorrere dal 1.06.2018, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito.</li> <li>• Avere ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione Europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.</li> </ul>
	<b>Requisiti misura B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avere effettuato, a <b>decorrere dal 1.06.2018</b>, almeno una delle seguenti attività:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione Europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;</li> <li>- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;</li> <li>- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;</li> </ul> </li> <li><i>nonché</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.</li> </ul> </li> </ul>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>Misura A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le agevolazioni sono concesse nella misura del:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>50% delle spese</b> ammissibili sostenute per le <b>tasse di deposito</b>;</li> <li>- <b>80% delle spese</b> ammissibili sostenute per l'<b>acquisizione dei servizi specialistici</b>;</li> <li>- entro l'importo <b>massimo complessivo per marchio di € 6.000,00</b>.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Misura B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le agevolazioni sono concesse nella misura del:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>80% (90% per USA o CINA)</b> delle spese ammissibili sostenute per l'<b>acquisizione dei servizi specialistici</b>;</li> <li>- entro l'importo <b>massimo complessivo per marchio di € 8.000,00</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>SCADENZA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le domande di concessione devono essere presentate a Unioncamere <b>dal 19.10.2021 e fino a esaurimento delle risorse</b>.</li> <li>• La domanda deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito <a href="http://www.marchipiu2021.it">www.marchipiu2021.it</a>.</li> </ul>

**SCADENZARIO**
**Principali adempimenti mese di novembre 2021**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Martedì 2 novembre</b>	Credito d'imposta per aumenti di capitale	<b>Istanza società</b> - Fino al 2.11.2021 è possibile presentare l'istanza per richiedere il credito d'imposta per gli aumenti di capitale (art. 26 D.L. 34/2020 - Comunicato Ag. Entrate 11.03.2021).
<b>Giovedì 4 novembre</b>	Bonus sanificazione	<b>Istanza</b> - Termine di presentazione della comunicazione delle spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta (prov. Ag. Entrate 191910/2021).
<b>Sabato 6 novembre</b>	Iva	<b>Precompilata Iva</b> - Chi utilizzerà i registri Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà accedere, dal 6.11.2021, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall'Agenzia per il trimestre di riferimento.
<b>Mercoledì 10 novembre</b>	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
<b>Lunedì 15 novembre</b>	Imposte dirette	<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b> - Possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021 le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti dalla data del 1.01.2021. Entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia (art. 14, c. 4-bis D.L. 73/2021). Entro oggi deve essere effettuato il versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020).
	Bonus "Teatro e spettacoli"	<b>Istanza</b> - Termine di invio telematico dell'istanza per fruire del credito d'imposta a favore delle attività teatrali e dello spettacolo dal vivo colpite dalla pandemia (D.L. 73/2021, Prov. Ag. Entrate 11.10.2021).
	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.	
<b>Martedì 16 novembre</b>	Imposte dirette	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Iva	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Mod. Redditi 2021</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	
	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	
	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2021.	
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		<b>Associazioni in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2021, mediante il modello F24.

## Principali adempimenti mese di novembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Martedì 16 novembre (segue)</b>	<b>Sospensione versamenti per Covid</b>	<b>Ripresa</b> - Versamento della 11ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	<b>Inps</b>	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
<b>Inail</b>	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.	
	<b>Agricoltura</b> - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021.	
<b>Sabato 20 novembre</b>	<b>Ace</b>	<b>Credito d'imposta</b> - La Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Ace di cui all'art. 19 del D.L. 73/2021 può essere inviata dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.
	<b>Enasarco</b>	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2021.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
<b>Giovedì 25 novembre</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Martedì 30 novembre</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Remissione in bonis</b> - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
		<b>Mod. Redditi 2021</b> - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
	<b>Imposte dirette</b>	<b>Regimi opzionali</b> - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.
		<b>Codice attività</b> - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2021 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2021).
		<b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		<b>Modello Redditi precompilato</b> - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.
		<b>Mod. 730/2021</b> - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.
	<b>Imposte dirette e Irap</b>	<b>Dichiarazione eredi</b> - Per le persone decedute nel 2020 o entro il 31.07.2021 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2021.
<b>Dichiarazione dei redditi</b> - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irppef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2021.		
<b>Saldo Irap 2019</b> - Termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020.		



## Principali adempimenti mese di novembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Martedì 30 Novembre (segue)</b>	<b>Cedolare secca</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2021, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	<b>Rottamazione Ter e saldo e stralcio</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2021. È previsto un periodo di <b>tolleranza di 5 giorni</b> .
	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Comunicazione</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2021.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell' Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	<b>Associazioni e società sportive</b>	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 7ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2021.
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
	<b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2021 eccedente il contributo minimo.	
	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del 2° acconto 2021 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.	
	<b>Cumulo pensione</b> - Entro il 30.11.2021 i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo, devono dichiarare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2020 (Messaggio Inps 3154/2021).	
<b>Fasi</b>	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2021.	
<b>EnpacI</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine di versamento della 2ª rata del contributo soggettivo e integrativo 2021.	

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------------------	--



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**SE HAI BISOGNO  
DI ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.**

**SITO: [WWW.STUDIOREGIS.NET](http://WWW.STUDIOREGIS.NET)**

**EMAIL: [STUDIO@STUDIOREGIS.NET](mailto:STUDIO@STUDIOREGIS.NET)**

**TEL: +39 0372 53561**